



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE	ORIGINALE	COPIA
	N° 26 del 05-08-2021	
OGGETTO:	BP/2021-2023 – TARI Anno 2021 – PEF TARI 2021.	

L'Anno **DUEMILAVENTUNO** addì **CINQUE** del mese di **AGOSTO** alle ore **18,31** nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, in sessione **ORDINARIA** ed in **1°** Convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

N°	CONSIGLIERI	SI	NO
1	Salvatore Magarò	X	
2	Francesco Antonio Greco	X	
3	Valentina Nigro	X	
4	Francesco Maria Alberto	X	
5	Michele Gaetano Preite	X	
6	Fortunato Lio		X
7	Mario Fortino	X	
8	Alessia Primavera	X	
9	Dora Lio	X	
10	Francesco Librandi		X
11	Antonio Russo	X	

Presenti	9	Assenti	2
----------	----------	---------	----------

Assume la Presidenza il **Sig. Preite Michele Gaetano.**

Partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela MUNGO.

Assiste il Revisore dei Conti : //

Consigliere Anziano è il Sig. _____//_____//_____//_____

Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) _____/____ 2) _____/____ 3) _____/____

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Si dà atto del rispetto dei D.P.I. e delle misure antivirus COVID 19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI: 9 - VOTANTI : 9.

Relaziona il Geom. Francesco Saverio Smeriglio – Responsabile U.T.C./LL.PP.-Manutentivo-Servizio Rifiuti e dà lettura della proposta di deliberazione Prot.5987/02-07-2021 e degli atti allegati.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 444 del 31/10/2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” ha approvato il testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che il Comune di Castiglione Cosentino si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n° 27/2020, confermando espressamente per l'acconto 2021 le tariffe Tari applicate per l'anno 2020, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 22/04/2021, esecutiva;

Richiamata, altresì, l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale “*l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”;

Rilevato, altresì, che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 e quelli determinati per l'anno 2020, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad €51.672,18 determinato come segue:

Totale dei costi del piano finanziario 2021: € 360300,18 -

Totale dei costi del piano finanziario 2020: € 308.628,00 =

Differenziale 2021-2020 € 51.672,18

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) Applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;

- b) *Scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;*
- c) *applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge 147/2013;*
- d) *applicazione delle agevolazioni tariffarie che in base ai DPCM di Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 sono concesse alle diverse categorie di utenza per i problemi intercorsi per la chiusura temporanea delle specifiche attività o per il mancato utilizzo dell'immobile con diminuita produzione dei rifiuti aprivativa.*

Dato atto che tali agevolazioni rientrano nella facoltà del Comune il quale in base al comma 660 della Legge 147/2013 può deliberare, con Regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659 della medesima Legge la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Vista la legge n. 147 del 27.12.2013;

Vista la legge n. 68 del 2.05.2014;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 31/10/2020 e ss.mm.;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (Decreto Cura Italia), convertito in legge n. 27 del 24/04/2020 e ss.mm.;

Viste le delibere ARERA n. 443 e 444 del 2019 e n. 59/2020 e ss.mm.;

Vista la legge n. 178 del 30/12/2020 (legge di bilancio 2021);

Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e che al comma 3-bis dell'art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

Visto il Decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021) che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l'articolo 30, comma 5, che ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al 30 giugno, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione, spostati anch'essi dal 31 marzo al 30 aprile, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

Visto il Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56, "cosiddetto D.L. Proroghe" (disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 103 del 30-04-2021, che con l'articolo 3, comma 2), ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021;

Visto il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 "cosiddetto Sostegni bis", recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 123 del 25-05-2021, che all'articolo 52, comma 2), lett. b) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 maggio 2021 al 31 luglio 2021 per i soli Enti che hanno incassato l'anticipazione di liquidità di cui al D.L. 35/20123 e ss.mm.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA, il gestore predispose il Piano Economico Finanziario secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette all'ente territorialmente competente affinché lo validi, assumendo le proprie determinazioni e trasmettendolo ad ARERA, entro 30 giorni, per l'approvazione;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Castiglione Cosentino è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Vista la nota dell'A.T.O. Provincia di Cosenza – Organizzazione Servizio Rifiuti del 15.06.2021 Ns. prot. 5452 del 15.06.2021 con la quale il Direttore dell'Ufficio Comune Ing. R. Veltri comunica che l'Ufficio ATO Rifiuti - Cosenza, essendo ancora in fase di strutturazione e non essendo un E.T.C., non può attendere alla validazione del P.E.F.;

Visto il comunicato del 06-07-2020 ARERA con il quale si informa che a partire dal 03-07-2020 è resa disponibile la piattaforma on-line per la trasmissione dei dati e documentazione elencati all'art. 6 Delib. 443/2019/R/Rif con trasmissione sul portale dell'Autorità entro 30 gg. dall'adozione degli atti;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati:

a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Tutto ciò premesso;

Visto che la legge 27.12.2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14.11.1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Visto il PEF e la relazione al PEF trasmessi dalla Società SAIC s.r.l., all'uopo incaricata, che ha elaborato il PEF e i suoi allegati (All.A);

Dato atto che il PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'Anno 2021 deve essere determinato e approvato entro il 30.06.2021 e successive proroghe;

Vista la deliberazione di C. C. n. 28/31-10-2020, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 07.01.2021, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio 2021/2023 (Art. 169 del D.Lgs. n.267/2000) – Anno 2021 – Assegnazione Provvisoria Risorse ai Responsabili Settore Anno 2021 - Obiettivi 2021 – Piano performance Anno 2021" e ss.mm.;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità armonizzato di cui al D.Lgvo 118/2011 ss.mm;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del Responsabile Settore Amministrativo/Tributi nonché il parere favorevole sulla regolarità contabile del Responsabile Settore Economico/Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

Vista la dichiarazione di veridicità dei dati ai fini tariffari Prot. 6044/05-7-2021;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti Prot. 6357/15-07-2021 giusto Verbale n° 29/07-07-2021;

Visto l'atto di validazione favorevole a firma del Revisore dei Conti sul Piano economico/finanziario (PEF) TARI 2021 – Delibera ARERA 443/2019 del 14-07-2021 Ns. prot. 6333/14-07-2021 Verbale n° 28/06-07-2021;

SI APRE il dibattito.

CHIEDE e prende la parola il Consigliere Alberto Francesco Maria e fa un'analisi veloce della situazione rifiuti. Si vive, dice, una realtà emergenziale che incide sui costi del Servizio Raccolta Rifiuti. L'Autorità ARERA ha stabilito, fra l'altro, dei parametri stringenti. Non va dimenticata, dice, la cattiva gestione in materia dei rifiuti da parte della Regione Calabria nonché l'inesistenza operativa degli ATO. Inoltre, è un problema rilevante la scarsa riscossione dei tributi comunali che incide sul bilancio comunale. Le norme sono ingarbugliate e imbrigliano la macchina amministrativa e il bilancio. L'invito è rivolto all'ATO, all'ARERA quali organismi sovracomunali di supportare i Comuni. I costi aumentano sempre più anche per le incapacità gestionali della Regione Calabria. Mancano, dice, le discariche, gli ecodistretti per cui i rifiuti vengono portati fuori Regione con conseguente aumento dei costi. La crisi economica e sociale incide negativamente sull'attività di riscossione dei tributi. Ogni giorno, dice, aumenta l'elenco dei morosi.

CHIEDE e prende la parola il Consigliere comunale Russo Antonio e dice che questo punto doveva essere esaminato in Commissione Consiliare. Il PEF, dice, è di difficile lettura a partire dalla quantità dei rifiuti prodotti che, per questo Comune, ritengo siano andati man mano diminuendo vuoi anche per l'attivazione dello strumento del compostaggio. Non c'è una corretta correlazione tra i nuclei familiari e le utenze TARI. Bisogna combattere l'evasione, censire i cespiti tassabili, fare i controlli incrociati. Bisogna fare equità. Bisogna, dice, eliminare le distorsioni, salvaguardare i cittadini "perbene". Per quanto riguarda gli immobili di cittadini che abitano all'estero, sarebbe opportuno prevedere agevolazioni. Per quanto riguarda gli ecodistretti, a tutt'oggi, c'è lo stallo. E' una bruttura far gravare i costi sui cittadini onesti. Dobbiamo conoscere, dice, la filiera dei rifiuti e del loro trattamento.

Quali sono i costi reali? Va portata avanti una battaglia a garanzia dei cittadini. Basta fare proclami! occorre fare i fatti. Dobbiamo individuare i cittadini che non fanno bene la raccolta rifiuti e combattere l'abbandono incontrollato dei rifiuti sul territorio comminando sanzioni severe. Bisogna limitare al massimo gli aumenti del servizio e, per dichiarazione di voto, dice che nel nostro territorio ci sono due RSA che producono tanti rifiuti indifferenziati le quali potrebbero essere servite da ditte private per il servizio di raccolta sgravando così il Comune da molti oneri. Il gruppo di minoranza "Solidarietà", per quanto sopra detto, esprimerà voto di astensione relativamente al presente punto.

CHIEDE e prende la parola il Sindaco e dice che l'intervento del Consigliere Russo Antonio è interessante. Il problema dei rifiuti è di difficile soluzione. Siamo qui per ricevere consigli e suggerimenti. La mia formazione politica mi dice che è importante l'educazione civica e poi l'applicazione delle sanzioni. I miei appelli sono continui e si stanno registrando dei miglioramenti. La questione di fondo è di fare i controlli, ma mancano gli strumenti e il personale. Il Nostro personale non è in grado di fare questa attività. Ci stiamo attivando per stimolare il personale comunale e/o utilizzare anche altro personale in quiescenza. Il personale comunale attuale non riesce purtroppo ad essere solerte tant'è che ci sono lamentele anche nel settore della viabilità e delle multe stradali.

Il servizio di raccolta RSU è molto delicato e complesso. Manca la cultura!!! Dobbiamo contenere la quantità dei rifiuti prodotti e installare fototrappole per combattere l'abbandono selvaggio dei rifiuti. Per quanto riguarda le RSA il discorso è complesso per la quantità dei rifiuti prodotti. Altro problema è la gestione dell'ATO in cui ho fatto presente, quale componente dell'Assemblea, le problematiche dei costi dei rifiuti che vengono smaltiti fuori Regione per l'assenza degli impianti funzionanti. Le questioni sollevate dal Consigliere Russo sono giuste e corrette. Bisogna fare le giuste proteste, ma bisogna approfondire il discorso della formazione e dell'educazione del senso civico. La politica è assente e le ditte private operanti hanno costi alti. L'attività di riscossione è sempre più difficile anche per le disposizioni governative che hanno disposto il blocco delle procedure esecutive.

Dopo ampia discussione.

Sentiti gli interventi.

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti gli atti d'Ufficio;

Visto il PEF TARI Anno 2021 con relativi allegati che fa parte integrante e sostanziale del presente atto – All. "A";

Sottoposto a votazione.

PRESENTI: 9 - VOTANTI: 9;

Con voti favorevoli 7 - voti astenuti 2 (Lio Dora – Russo Antonio), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di **APPROVARE il Piano Economico Finanziario TARI** per l'anno 2021, **all. A)** che è parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- di **DETERMINARE** per l'anno 2021, le tariffe della TARI, come riportate nel suindicato Piano Economico Finanziario – All. "A";
- di **DARE ATTO** che le tariffe proposte assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal piano economico finanziario;
- di **DEFINIRE**, ai sensi e per gli effetti della normativa e Regolamento citati in premessa, la riscossione del tributo TARI in numero due rate semestrali, e secondo le scadenze già approvate nella Deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 22/04/2021 per come segue:
1^ rata, scadenza al 30/06/2021, acconto secondo tariffe anno 2020;
2^ rata, scadenza al 30/11/2021, conguaglio e saldo successivo all'approvazione PEF 2021;
- di **DARE ATTO** che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013 pari al 5%;
- di **DARE ATTO** che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

- di PUBBLICARE il presente atto sul sito “*Amministrazione Trasparente*” e trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti (31/10/2021);
- di DARE ATTO che saranno inviati ai contribuenti, ai fini del versamento i modelli precompilati come predisposti per il pagamento della TARI, riportanti le rate di cui sopra;
- di RIMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo/Tributi, al Responsabile Settore Economico/Finanziario per quanto di competenza.

In prosieguo, su proposta del Presidente,
PRESENTI: 9 – VOTANTI: 9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti favorevoli ed unanimi: 9, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.-

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

IL Presidente Consiglio Com.le
F.to Sig. Michele Gaetano Preite

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D. Lgs n. 267/00, che la presente:

- E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 03-09-2021 prot. N° 7490 Reg. Pub. N° 510

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa D. Mungo